

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

dal Ministro delle Finanze

(VISENTINI)

e dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(ALTISSIMO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

e col Ministro del Tesoro

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 OTTOBRE 1984

Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 1984, n. 643,
recante diminuzione dell'imposta di fabbricazione su alcuni
prodotti petroliferi

ONOREVOLI SENATORI. — A seguito delle variazioni del prezzo medio comunitario dei prodotti petroliferi, che comportano, in applicazione del sistema di determinazione dei prezzi interni adottati dal CIP, una corrispondente variazione di questi ultimi, si sono verificate, sulla base di dati in possesso del CIP, le condizioni per un aumento del prezzo di vendita della benzina e di altri prodotti petroliferi.

Allo scopo di contenere l'aumento del prezzo di vendita della benzina, il Governo ha ravvisato la necessità di disporre una manovra temporanea, limitata all'anno 1984, di riduzione dell'imposta di fabbricazione su questo prodotto in misura tale da evitare che — per effetto delle condizioni ora verificatesi e sopra ricordate — gli aumenti di prezzo possano superare soglie coerenti con gli indirizzi generali di poli-

tica economica. Per tali ragioni, attraverso una parziale riduzione dell'imposta di fabbricazione si persegue il risultato di limitare nella misura di lire 20 al litro l'aumento del prezzo al pubblico, che si attesta così a lire 1.300 al litro per la benzina *super* e a lire 1.250 per la benzina normale.

A tanto si provvede con l'unico provvedimento, adottato nella forma di decreto-legge per assicurarne l'immediata applicazione.

In particolare, con l'articolo 1 viene ridotta l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina e sui prodotti petroliferi assoggettati alla stessa imposizione fiscale nella misura di lire 6,75 al litro; conseguentemente l'aliquota diminuisce da lire 63.254 a lire 62.579 per ettolitro.

La stessa riduzione viene apportata all'aliquota agevolata prevista dalla lettera B),

punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, per la benzina acquistata dai turisti stranieri e dagli italiani residenti all'estero, per evitare variazioni al prezzo di vendita dei buoni benzina, e all'aliquota agevolata prevista per il prodotto denominato « Jet Fuel JP/4 », destinato alla Difesa, per mantenere invariata la proporzione sempre esistita tra l'imposizione normale e quella ridotta (un decimo) prevista per questo prodotto.

Con l'articolo 2 si provvede alla copertura finanziaria del minor gettito derivante dal provvedimento, valutato per l'anno 1984 in lire 14 miliardi.

Il decreto viene sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

E convertito in legge il decreto-legge 5 ottobre 1984, n. 643, recante diminuzione dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

Decreto-legge 5 ottobre 1984, n. 643, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 5 ottobre 1984.

Diminuzione dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di diminuire l'imposta di fabbricazione gravante su alcuni prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua regia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono ridotte da lire 63.254 a lire 62.579 per ettolitro, alla temperatura di 15° C.

2. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, ripristinata temporaneamente con l'articolo 1 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, e successive modificazioni, per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero, è ridotta da lire 43.053 a lire 42.378 per ettolitro, alla temperatura di 15° C.

3. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato « Jet Fuel JP/4 », destinato all'Amministrazione della difesa, è ridotta da lire 6.325,40 a lire 6.257,90 per ettolitro, alla temperatura di 15°C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

4. Le riduzioni dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine disposte dal presente articolo hanno effetto fino al 31 dicembre 1984.

Art. 2.

1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutate per l'anno finanziario 1984 in lire 14 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Nuove norme sull'organizzazione del Corpo degli agenti di custodia ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1984.

PERTINI

CRAXI — VISENTINI — ALTISSIMO —
ROMITA — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI